

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.700 c.p.c. n.2702/2015 , ritiene fondata la domanda cautelare attorea .

Ed invero , le contestazioni della parte convenuta in ordine al *fumus boni iuris* appaiono generiche e non pienamente riferite alla fattispecie concreta , mentre l'istruttoria svolta , nella quale la convenuta ha cercato di dimostrare la sussistenza di motivi organizzativi ostativi al trasferimento dell'attore ex art.33 comma 5 della legge n.104 del 1992 , non sembra aver comprovato gli assunti della società resistente ; è anzi emersa la presenza di nuove assunzioni nella zona alla quale il ricorrente chiede di essere destinato .

Il *periculum in mora* appare esistente , in quanto connesso alle esigenze di tutela di un diritto assoluto , quale è il diritto alla salute ed all'assistenza del disabile .

Le spese seguono la soccombenza .



P.Q.M.

Il Giudice ,

1) Ordina alla società convenuta di disporre il trasferimento del ricorrente presso la DTP di Napoli .

2) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite , liquidate in Euro 259,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi , oltre spese generali , IVA e CPA .

3) Fissa termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale instaurazione della causa di merito .

Si comunichi .

Bologna , 3 marzo 2016

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

